AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 4

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio negli esercizi 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972.

Versione in vigore dal 22 marzo 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi
Estremi	Legge 5 febbraio 1968, n. 113
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-fondo-di-dotazione-dell-ente-nazionale-idrocarburi-1968/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it